



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
CATANIA**

---

**IL RETTORE**

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n.168 e successive modifiche e/o integrazioni;
- Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania;
- Visto il vigente Regolamento Generale di Ateneo;
- Visto il D.R. del 2 luglio 1986, n.2411, con il quale è stato, a suo tempo, emanato il Regolamento sulla costituzione e l'elezione delle Commissioni Scientifiche di Ateneo;
- Atteso che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive adunanze del 21 e del 30 aprile 2008, nel deliberare la ripartizione dei fondi tra le 14 Aree scientifiche hanno, altresì, approvato le nuove procedure di attribuzione dei medesimi ai Progetti di Ricerca di Ateneo, modificando, al contempo, la norma del regolamento superiormente citato disciplinante le modalità di rinnovo delle cariche elettive in seno alle Commissioni scientifiche;
- Considerata, per quanto sopra, la necessità di emendare il vigente regolamento sulla costituzione e l'elezione delle Commissioni Scientifiche secondo quanto deliberato degli Organi di governo;
- Preso atto che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle proprie sedute del 26 e del 30 gennaio 2009, hanno approvato il nuovo testo del regolamento sulla costituzione e l'elezione delle Commissioni Scientifiche di Ateneo;
- Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla relativa emanazione;
- Tutto ciò premesso,

**DECRETA**

Art.1 - Ai sensi dell'art.66, comma 1, dello Statuto dell'Università di Catania, è emanato il nuovo testo del "Regolamento sulla costituzione ed elezione delle Commissioni Scientifiche di Ateneo", che si allega al presente decreto costituendone parte integrante.

Art.2 – Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo dell'Ateneo.

Catania, 6 febbraio 2009

**IL RETTORE  
F.to (A. Recca)**

# **REGOLAMENTO SULLA COSTITUZIONE ED ELEZIONE DELLE COMMISSIONI SCIENTIFICHE DI ATENEO**

## **Art. 1**

Sono istituite nell'Ateneo quattordici Commissioni scientifiche formate in base alle corrispondenti aree dei sottoelencati Comitati di area del C.U.N., di cui al D.M. 4 ottobre 2000 e s.m.i.:

- 01 – Scienze matematiche e Informatiche
- 02 – Scienze fisiche
- 03 – Scienze chimiche
- 04 – Scienze della terra
- 05 – Scienze biologiche
- 06 – Scienze mediche
- 07 – Scienze agrarie e veterinarie
- 08 – Ingegneria civile ed architettura
- 09 – Ingegneria industriale e dell'informazione
- 10 – Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
- 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
- 12 – Scienze giuridiche
- 13 – Scienze economiche e statistiche
- 14 – Scienze politiche e sociali

## **Art. 2**

La Commissione per ciascuna area di ricerca è composta da:

- a) n.3 professori ordinari, straordinari o fuori ruolo;
- b) n.2 professori associati;
- c) n.1 ricercatore confermato o assistente del ruolo ad esaurimento.

## **Art. 3**

L'elettorato è suddiviso in 14 gruppi costituiti tenendo conto dei settori scientifico-disciplinari valevoli ai fini della formazione dell'elettorato dei Comitati di area del C.U.N.

Ogni gruppo, così costituito, vota per la rispettiva Commissione scientifica indipendentemente dalla Facoltà di appartenenza.

## **Art.4**

Hanno diritto all'elettorato attivo per le corrispondenti rappresentanze di cui all'art.2:

- a) i professori ordinari, straordinari e fuori ruolo;
- b) i professori associati ed i professori incaricati stabilizzati;
- c) i ricercatori confermati e non confermati e gli assistenti del ruolo ad esaurimento.

Sono esclusi dall'elettorato attivo i professori a contratto.

## **Art.5**

Hanno diritto all'elettorato passivo per le rappresentanze di cui all'art.2, i docenti definiti "*ricercatori operativi*" sulla base dei criteri deliberati dagli Organi di governo dell'Ateneo nell'ambito delle procedure di attribuzione fondi ai progetti di ricerca (PRA).

## **Art.6**

Ciascun elettore può votare per un solo docente della fascia e dell'area scientifica di appartenenza.

I componenti eletti durano in carica per due anni accademici e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. Tale norma ha valore retroattivo.

Nessun docente può far parte di più di una Commissione scientifica.

#### **Art.7**

Al docente che decade da componente della Commissione, a seguito di trasferimento ad altro Ateneo o per altre cause (decesso, dimissioni, collocamento in quiescenza, etc.), subentra il docente che lo segue in elenco secondo l'ordine dei voti riportati. In mancanza di subentranti saranno effettuate elezioni suppletive.

Le Commissioni sono legittimamente costituite purché composte dalla metà più uno dei componenti.

#### **Art.8**

Copia degli elenchi nominativi dell'elettorato attivo e passivo viene affissa dieci giorni prima della data stabilita per le elezioni, all'Albo del Palazzo Centrale Universitario e delle Facoltà.

I docenti esclusi dai suddetti elenchi potranno proporre opposizione, entro e non oltre il quinto giorno antecedente la data fissata per le elezioni, al Rettore, il quale decide definitivamente in merito.

#### **Art.9**

I seggi elettorali, uno per ciascuna area di ricerca, saranno costituiti presso le Facoltà.

Ciascun seggio è composto da tre Docenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Rettore, su proposta dei Presidi.

I componenti del seggio hanno il compito di procedere alle operazioni di voto, allo spoglio delle schede ed allo scrutinio dei voti. I seggi vengono insediati il giorno precedente lo svolgimento delle elezioni.

#### **Art.10**

Gli uffici amministrativi mettono a disposizione di ciascun seggio elettorale gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, suddivisi per area di ricerca e per fascia di appartenenza, nonché le schede di votazione.

Il Presidente del seggio, previo accertamento dell'identità personale, consegna a ciascun elettore che si presenti per la votazione la scheda contrassegnata dalla dizione della Commissione Scientifica, curando l'apposizione della firma del votante sull'apposito elenco.

Il voto è individuale, personale e segreto.

In caso di omonimia, l'elettore deve indicare sulla scheda elettorale, oltre al nominativo, anche la data di nascita del docente prescelto.

Effettuata la votazione, la scheda deve essere ripiegata e restituita al Presidente del seggio che la inserisce nel contenitore.

Sono ammessi al voto gli elettori che all'ora di chiusura del seggio si trovino nei locali del seggio stesso.

Gli elettori possono votare soltanto presso il seggio elettorale di appartenenza.

Concluse le operazioni di voto, i componenti del seggio elettorale iniziano immediatamente lo scrutinio, provvedendo allo spoglio delle schede ed al computo dei voti per ciascuna rappresentanza.

Delle operazioni di voto e di scrutinio viene redatto processo verbale, firmato dai componenti il seggio elettorale.

Il processo verbale deve essere trasmesso al Rettore in busta sigillata, unitamente ai plichi contenenti le schede votate, gli elenchi dei votanti, le schede non utilizzate, contestate e annullate.

Con decreto rettorale sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero necessario di rappresentanti per ciascuna area di ricerca di cui al precedente art. 2.

A parità di voti prevale l'anzianità di servizio ed a parità di servizio prevale l'età.

#### **Art.11**

Eventuali reclami circa il regolare svolgimento delle votazioni devono essere inoltrati al Rettore entro e non oltre cinque giorni dalla data di svolgimento delle stesse.